

CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo VII - Della comunione

Art. 1134 Gestione di iniziativa individuale.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni [c.c. [1117](#), [1123](#)] senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente [c.c. [1110](#), [1135](#)].